La conseguenza è stata una riduzione al 18,7 % del margine di pregiudizio di Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. Tuttavia, come già indicato ai considerando 83 e 87 del regolamento controverso, la riduzione del margine di pregiudizio è rimasta superiore al margine di dumping accertato per Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. (14,6 %), che costituisce la base del dazio antidumping istituito.

## 2. Margine di profitto per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

- Come indicato ai considerando 142 e 143 del regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione (5) che istituisce misure provvisorie nel caso in esame, e come confermato dal regolamento controverso, il margine di profitto utilizzato per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio è pari all'8 % del fatturato, che è stato ritenuto il profitto che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente attendersi di ottenere in normali condizioni di concorrenza e in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Le considerazioni sull'uso di questa cifra sono illustrate sotto.
- Nel corso dell'inchiesta che ha portato al regolamento controverso è stato accertato che durante il periodo in esame l'industria dell'Unione era in perdita o realizzava profitti molto limitati. Tale livello di profitti era insufficiente a mantenere la produzione nel medio termine. Durante il periodo esaminato nell'inchiesta iniziale vi sono stati inoltre volumi significativi di importazioni a livelli di prezzo mediamente più bassi dei prezzi che erano risultati oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Tali importazioni a basso prezzo hanno avuto un effetto negativo sui risultati economici dell'industria dell'Unione. Non è stato quindi possibile considerare i profitti effettivamente realizzati dall'industria dell'Unione durante il periodo in esame come profitti che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente attendersi di ottenere in normali condizioni di concorrenza.
- Nel corso dell'inchiesta iniziale, inoltre, la Commissione non ha raccolto dati sui profitti dell'industria dell'Unione per un periodo precedente il periodo in esame. Perciò non erano disponibili dati relativi all'industria dell'Unione per un periodo immediatamente precedente al periodo in esame da poter usare come ragionevole margine di profitto ai fini del calcolo del margine di pregiudizio. In seguito alla divulgazione delle conclusioni Yuanping ha sostenuto che per effettuare una valutazione adeguata al fine di stabilire il profitto di riferimento i servizi della Commissione avrebbero dovuto utilizzare informazioni risalenti a un periodo non compreso nel periodo in esame.
- Tale argomentazione non è stata accolta. I tribunali dell'UE hanno riconosciuto alla Commissione un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il periodo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del pregiudizio (º). La Commissione, all'inizio dell'inchiesta iniziale, ha stabilito un periodo di raccolta dei dati per la valutazione del pregiudizio, vale a dire il periodo in esame (dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010), e non ha raccolto i dati non rientranti in tale periodo. Come indicato al considerando 23, inoltre, nell'ambito di questa ripresa dell'inchiesta la Commissione deve basarsi soltanto sulle informazioni che erano disponibili nel corso dell'inchiesta iniziale.
- (11) La Commissione ha pertanto esaminato il profitto di riferimento proposto dal denunziante nell'inchiesta che ha portato al regolamento controverso. Nella denuncia è stato proposto un margine di profitto di riferimento del 10 % per il calcolo del margine di pregiudizio. A questo proposito la Commissione ha osservato che il margine di profitto utilizzato dal Consiglio in una precedente inchiesta relativa alle importazioni di acido ossalico originarie dell'India e della Repubblica popolare cinese effettuate nel 1991 era del 10 % (). Il denunziante ha giustificato la cifra affermando che un tale livello di redditività poteva essere raggiunto con il pieno utilizzo delle capacità di produzione. Tuttavia, il margine di profitto proposto dal denunziante non si riferisce a dati effettivi sul profitto realizzato in assenza di importazioni oggetto di dumping in condizioni di concorrenza normali, ma ad una situazione teorica di pieno utilizzo degli impianti. Dato che il denunziante non ha dimostrato che il pieno utilizzo degli impianti sul quale ha basato il margine di profitto di riferimento proposto è stato o poteva essere raggiunto in normali condizioni di mercato in assenza di importazioni in dumping, il profitto di riferimento asserito non ha potuto essere utilizzato.
- In tali circostanze la Commissione ha esaminato il margine di profitto determinato in altre inchieste relative alle industrie del settore chimico che, come l'industria dell'acido ossalico, sono ad alta intensità di capitale e hanno un processo di produzione simile.



<sup>(\*)</sup> Regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (GUL 275 del 20.10.2011, pag. 1).

(\*) Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliaekon AE e altri contro Consiglio (causa C-121/86, Racc. [1989] 3919)

<sup>(&#</sup>x27;) Regolamento (CEE) n. 1472/91 della Commissione, del 29 maggio 1991, chè istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Cina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido ossalico originario della Cecoslovacchia [GU L 138 dell'1.6. 1991, pag. 62 (considerando 45)]; confermato dal regolamento definitivo, il regolamento (CEE) n. 3434/91 del Consiglio, del 25 novembre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese [GUL 326 del 28.11.1991, pag. 6 (considerando 26)].